

# Sospeso anche il versamento dei contributi trattenuti al lavoratore

Alla luce della situazione epidemiologica in corso, l'INPS rivede la sua posizione espressa con la circolare n. 37/2020

/ Daniele SILVESTRO

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei **lavoratori dipendenti** e non solo la quota a carico dell'azienda.

Lo rende noto l'INPS con un [comunicato stampa](#) diramato sui propri canali social LinkedIn e Twitter soltanto lo scorso 21 marzo, facendo seguito ai numerosi appelli di imprese e professionisti (si veda "[Da sospendere il versamento della quota già trattenuta al lavoratore](#)" del 21 marzo 2020).

L'Istituto previdenziale rivede quindi la sua posizione, precedentemente espressa con la circolare n. [37/2020](#) in riferimento alla sospensione prevista dal DL 9/2020, evidenziando peraltro come la stessa interpretazione fosse stata valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall'Inps in casi analoghi.

Ripercorrendo i tratti salienti della vicenda, l'INPS con la circolare n. 37/2020, nell'individuare le istruzioni operative ai fini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei premi assicurativi disposta dagli [artt. 5 e 8](#) del DL 9/2020 in favore delle prime zone rosse e per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (indipendentemente dalla sede legale o operativa), aveva precisato che la quota a carico del lavoratore, già trattenuta dal datore di lavoro, doveva essere versata alle **ordinarie scadenze legali** (si veda "[Contributi quota lavoratori dovuti anche per chi beneficia dei versamenti sospesi](#)" del 18 marzo 2020).

Successivamente, il nuovo DL [18/2020](#) (c.d. "Cura

Italia"), emanato al fine di sostenere economicamente le aziende, le famiglie e i lavoratori colpiti dalle misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, ha disposto per tutti i soggetti il differimento dei termini di versamento dal 16 al 20 marzo ([art. 60](#) del DL 18/2020).

Mentre l'[art. 61](#) del decreto "Cura Italia" ha previsto l'estensione di quanto stabilito dall'[art. 8](#) del DL 9/2020 per specifiche e tassative categorie, che hanno subito in misura maggiore gli effetti delle misure restrittive del governo. Pertanto, per taluni soggetti, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali sono sospesi fino al 30 aprile 2020 (fino al 31 maggio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive).

La posizione assunta dall'INPS con la citata circolare è stata oggetto di critiche, in considerazione del momento di difficoltà per le aziende chiamate a versare la quota a carico del lavoratore e, al contempo, a **non effettuare** l'invio dell'UniEmens.

Da qui il ripensamento dell'Istituto che consente ai soggetti ricompresi tra quelli indicate nel decreto "Cura Italia" che sospendono il versamento contributivo di **non versare** alle ordinarie scadenze legali la quota a carico del lavoratore già trattenuta in busta paga.

Resta fermo, come precisato nello stesso comunicato, l'obbligo di versamento all'INPS entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.